



COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

3[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

VERBALE N. 53

L'anno Duemilasedici il giorno 15 del mese di marzo, alle ore 11,30 presso la sede Municipale di Corso Garibaldi, si è riunita la 3[^] Commissione Consiliare Permanente per l'esame del seguente

O.d.G.

1) Arredo Urbano: *Regolamento* ;

2) Varie ed eventuali.

SONO PRESENTI I COMPONENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

FAVILLA CAROLINA

Presidente

DI CESARE CARMELA

Vice-Presidente

NIRO FRANCESCA

per delega del Componente LA VECCHIA RAFFAELE - *Assente*

CHECCHIA VINCENZO

(Componente)

Risultano *assenti* i componenti DOTOLI PASQUALE e DEL GAUDIO LEONARDO. Inoltre risulta presente il geom. Fiorenzo Fattibene, che funge da Segretario verbalizzante.

La presidente dopo aver constatato la presenza dei componenti in numero 4/6 della commissione, dichiara valida la seduta e apre i lavori per l'esame del 1° accapo all'O.d.G..

Prima di riprendere l'esame del regolamento sull'Arredo Urbano si ritiene opportuno riportare di seguito, in sintesi, quanto sin qui già assentito dalla Commissione in alcuni verbali già redatti

Verbale n. 7 del 20.11.2014 : *“La Presidente, prima di addentrarsi nella discussione degli aspetti tecnici del regolamento, introduce una premessa, ricordando che il fine del predetto regolamento è quello di migliorare l'estetica della città e potenziare la sua vocazione turistica. A tale scopo sarebbe opportuno fornire un'immagine unitaria del contesto che includa gli edifici o i monumenti, ritenendo adeguato suddividere in varie zone di interesse il centro abitato, individuandone con colorazione varia le parti del tessuto urbano prese in considerazione, partendo dalla criticità massima col colore in rosso, per poi passare a quello giallo di particolare interesse architettonico, arancione di particolare interesse commerciale, magenta con requisiti particolari per strade strette, e azzurro zone di scarso interesse.”*

Verbale n. 8 del 05.12.2014; *“Entrando nel vivo dell'argomento, la commissione unanimemente (a seconda del sito interessato) propone l'individuazione delle installazioni stagionali, poste a corredo di pubblici esercizi o attività ricettive, costituite da elementi facilmente amovibili e reversibili quali pedane, paratie laterali frangivento, tende ombreggianti, gazebo con strutture leggere in legno o in metallo prive di chiusure laterali e atte ad ombreggiare spazi di soggiorno temporaneo all'aperto o altri elementi non rigidi di copertura. Inoltre bisogna includere l'occupazione di suolo privato, pubblico o di uso pubblico anche con strutture mobili quali chioschi e simili.*

Al fine di migliorare l'estetica della città e potenziare la sua vocazione turistica, sono state individuate zone da tutelare, con colorazione al variare dell'importanza storico - architettonica, come ad esempio per la criticità massima il colore in rosso che individua il perimetro, con strade più o meno larghe, intorno



COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

3[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

alla Cattedrale. I colori: giallo di particolare interesse architettonico: presso i palazzi padronali che ricordano un particolare periodo storico, arancione di particolare interesse commerciale: aree di insediamento di mercati giornalieri, magenta con requisiti particolari per strade strette ove purtroppo non trovano posto le attività di ristoro, e azzurro zone di scarso interesse storico architettonico, ma che pur sempre da tenere in considerazione per l'occupazione di suolo pubblico e per l'installazione di strutture amovibili da uniformare al tessuto urbano di recente formazione.

Insomma salvaguardare la parte che costituisce testimonianza storica e/o culturale favorendo le attività di ricettività turistica individuando gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo.”.

Verbale n. 10 del 19.12.2014: *“Disciplinare l'occupazione di suolo pubblico e migliorare l'ambiente urbano potenziando la vocazione turistica e commerciale della città: queste le finalità del regolamento che si sta adottando.*

Le finalità che si impongono fanno scaturire un elenco di tipologie di intervento nelle diverse zone in cui è stato diviso idealmente il centro abitato.

Zona n. 1 – Centro Storico da tutelare; zona n. 2 – Centro Storico; zona n. 3 – Centro Storico seconda fascia; zona n. 4 – Emergenze archeologiche; zona n. 5 – Il resto della Città.

Per poter perseguire le finalità connesse con le attività produttive occorre tener presente che per la disciplina del suolo pubblico si è considerato essere importante la presenza dei dehors, cioè l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili delle strutture commerciali. I medesimi sono distinti in dehors stagionali e dehors permanenti: la differenza sta nel periodo in cui queste strutture vengono impiegate. Pertanto i dehors stagionali: non superiori a 180 gg. dell'anno solare e i dehors permanenti superiori a 180 gg. dell'anno solare e comunque non superiori a cinque anni a far data dal giorno del rilascio dell'autorizzazione ad occupazione di suolo pubblico.

Siamo ancora nella fase interlocutoria ed è prematuro entrare nei particolari dettagliando il regolamento proposto. Intanto si può fare una descrizione degli elementi costitutivi dei dehors da considerare solo quelli aperti che possono essere delimitati nei seguenti modi:

- A) Senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico;*
- B) Mediante delimitazione a due ali laterali;*
- C) Mediante delimitazione con due elementi laterali a L con passaggio minimo pari al 50% del fronte dehors;*
- D) Mediante delimitazione sul fronte via dehors non adiacenti all'esercizio commerciale;*
- E) Senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico;*
- F) Mediante delimitazione su tre lati;*
- G) Mediante delimitazione su quattro lati con passaggio minimo al 50% del fronte dehors.*

Si ritiene possibile per le lettere A), B), C) e D) posizionare i dehors in adiacenza degli esercizi commerciali e per le lettere E), F) e G) i cui dehors non vanno posizionati in adiacenza degli esercizi commerciali.”.



COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

3[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Verbale n. 11 del 09.01.2015: *“Il potenziamento della vocazione turistica si può considerare come un parametro convenzionale che consente all’Amministrazione comunale l’applicazione della disciplina sia sul settore turistico che su quello commerciale, (entrambe da regolamentare), su aree private o su aree pubbliche o su aree private di uso pubblico. A tal fine la proposta di Regolamento riprende le indicazioni e le prescrizioni per la progettazione di dettaglio riferite ai manufatti individuati nelle diverse tipologie e modalità di intervento e li ripropone quale elemento essenziale per l’inserimento degli stessi nel contesto del centro storico e più ampio del centro Urbano.*

Da questo si può dedurre che emerge la progettazione come parametro fondamentale della programmazione, poiché a partire da questo dato si può definire il dimensionamento dei vari manufatti e il contributo di concessione da richiedere e versare a favore del Comune.

Negli indirizzi previsti dal “regolamento” particolare importanza viene data ai dehors che rappresentano gli elementi di maggior rilievo nella struttura dello stesso regolamento che si sviluppa e si svolge in ben 16 articoli.”.

Con la stesura del Regolamento per l’arredo Urbano, si intende raccogliere in un testo normativo dei criteri tecnici e formali riguardanti una serie di oggetti installati su spazi pubblici o visibili dalla pubblica via, genericamente definiti di “arredo urbano”, quali chioschi, edicole, pensiline, insegne, cartelli pubblicitari, targhe, tende, vetrine, recinzioni, parcometri, antenne paraboliche e di telecomunicazione. Tali elementi considerati di importanza minore rispetto al progetto di opere edilizie, concorrono ad articolare lo spazio urbano, e spesso si connotano, in positivo o in negativo, come l’espressione più immediata e appariscente dell’immagine di una città. Per questo l’esposizione di oggetti a corredo di edifici o spazi pubblici deve concorrere a qualificare e caratterizzare l’ambiente urbano, cercando altresì di evitare situazioni di disordine visivo o interferenza prospettica di edifici monumentali. Le norme che disciplineranno questo tipo di installazioni “minori” dovranno essere parte integrante del Nuovo Regolamento Edilizio Comunale, tenendo conto dell’aspetto dei fabbricati e decoro dei servizi ed impianti che interessano l’estetica dell’edilizia urbana. L’argomento di che trattasi in questa sede è stato affrontato con un articolo nel vigente Regolamento Edilizio, approvato nel 1974 con il P.R.G. che prevede quanto segue.

Art. 27 del Regolamento Edilizio allegato al P.R.G. del 1974:

Arredo urbano

L’esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata in tutto il territorio a licenza da parte del Sindaco.

Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno firmato da cui risulti definita l’opera che si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da impiegare, nonché di ogni particolare costruttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l’inserimento dell’opera nell’ambiente architettonico o paesistico.

E’ tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoccia al decoro dell’ambiente, turbi l’estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini.



COMUNE DI LUCERA

(PROVINCIA DI FOGGIA)

3[^] COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

L'installazione dovrà essere fatta in ogni caso in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione.

In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.

Ove non ottemperino il Sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei *numeri civici e delle targhe o tabelle* indicanti il nome delle vie o delle piazze.

L'apposizione o la conservazione dei numeri civici o delle targhe stradali sono a norma di legge a carico del comune.

I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici a targhe sono tenuti al loro ripristino quando, siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.

Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre, o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.

Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più *antenne radio o televisive*, il Sindaco ha la facoltà di prescrivere un'unica antenna centralizzata.

La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti (12).

Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno a dei vicini il sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportuno caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m 2.20 dal marciapiede.

Sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendano al disotto di m 2,20 dal suolo, salvo assi speciali in cui una minore altezza, a giudizio del tecnico comunale, non nuoccia al decoro della località né alla libertà del transito e visuale.

Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che abbia forma o interesse storico non potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (4), della Soprintendenza ai monumenti.

Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica.

Dopo aver discusso ed argomentato l'accapo all'O.d.G. viene rinviato ad altra seduta, la presente riunione si scioglie alle ore 13,10.

IL SEGRETARIO

(geom. F. Fattibene)

LA PRESIDENTE

(Dott.ssa Arch. Carolina Favilla)